

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (82)570

Vol. 1982/0181

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relative alle modalità di applicazione del sistema comune delle IVA in Portogallo, nonché al regime fiscale da applicare ai tabacchi lavorati nelle regioni autonome delle Azore e di Madera

RELAZIONE

Nelle precedenti comunicazioni del 29 gennaio 1981 (1) e dell'11 giugno 1982 (2) la Commissione ha formulato delle proposte grazie alle quali è stato possibile risolvere alcuni problemi di fondo emersi durante le trattative condotte con il Portogallo in merito al capitolo fiscale e per i quali le autorità di quel paese avevano chiesto deroghe temporanee.

Dopo gli accordi raggiunti con la delegazione portoghese nell'8a sessione della conferenza a livello ministeriale (Lussemburgo, 22 giugno 1982) e nella 21a sessione a livello dei supplenti (16 luglio 1982), in campo fiscale restano ormai in sospenso due problemi soltanto, vale a dire:

- le modalità di applicazione del sistema comunitario dell'IVA in Portogallo alla scadenza della deroga temporanea;
- il regime da applicare in materia di accise sui tabacchi lavorati, prodotti e consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera.

Tenendo conto dell'esito dei contatti tecnici, è possibile formulare alcune proposte in merito a questi ultimi due punti in modo da concludere, in funzione delle realizzazioni comunitarie a tutt'oggi, i negoziati relativi al capitolo fiscale.

Tali proposte costituiscono l'oggetto del presente progetto di comunicazione che la Commissione è invitata ad approvare e a trasmettere al Consiglio.

.../...

(1) COM(81)13 def.

(2) COM(81)358 def.

SOMMARIO

INTRODUZIONE

I. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNITARIO DELL'IVA

A. Richieste portoghesi

B. Proposte della Commissione

II. REGIME DA APPLICARE IN MATERIA DI ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI, PRODOTTI E CONSUMATI NELLE REGIONI AUTONOME (AZZORRE E MADERA)

INTRODUZIONE

Il Portogallo e la Comunità hanno raggiunto un accordo su alcuni problemi di fondo emersi durante i negoziati relativi al capitolo fiscale, in particolare sugli aspetti seguenti:

- revisione della legislazione portoghese al fine di conformarla agli obblighi comunitari derivanti dal trattato e dalle realizzazioni comunitarie;
- principio di una deroga temporanea di tre anni, a decorrere dall'adesione, per l'applicazione in Portogallo del sistema comunitario dell'IVA.

Un accordo sugli ultimi due problemi rimasti in sospeso, vale a dire le modalità di applicazione del sistema comune dell'IVA e le accise sui tabacchi lavorati nelle regioni autonome dovrebbe permettere di ultimare i negoziati in campo fiscale.

I. MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNITARIO DELL'IVA IN PORTOGALLO

A. RICHIESTE PORTOGHESI

Nella sua dichiarazione del 28 maggio 1982 (1) rilasciata durante la 20a sessione della conferenza a livello dei supplenti, la delegazione portoghese ha precisato "le condizioni speciali di applicazione degli atti comunitari che essa ritiene necessarie". Tali condizioni speciali sono le seguenti.

- " Possibilità di applicare l'ultimo trattino dell'articolo 17 della direttiva n. 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, sino al momento in cui verranno soppresse le imposizioni all'importazione e le detassazioni all'esportazione per gli scambi fra Stati membri". Ciò significa la possibilità di applicare un tasso nullo. Un elenco preliminare allegato alla dichiarazione portoghese comprendeva i seguenti beni (beni da esonerare con rimborso delle imposte pagate in precedenza):

"A) "Inputs" agricoli

1. Concimi, fertilizzanti, antiparassitari e correttori del suolo;
2. animali vivi destinati esclusivamente o principalmente ai lavori agricoli o alla riproduzione;
3. razioni e prodotti per l'alimentazione degli animali, esclusi gli animali domestici;
4. sementi e piante agricole, orticole e forestali;
5. utensili e altre macchine destinate esclusivamente o principalmente all'agricoltura, alla silvicoltura o all'allevamento di animali.

B) Beni di consumo essenziali

1. Prodotti destinati all'alimentazione umana (in condizioni analoghe a quelle stabilite al punto 30 dell'elenco I dell'"Imposto de Transacções"); (si veda l'allegato I);
2. acqua potabile;
3. elettricità e gas;
4. libri, giornali e materiale didattico;
5. medicinali, altri prodotti farmaceutici, destinati esclusivamente a fini terapeutici, profilattici o igienici (si vedano i punti 26 e 27 dell'elenco I);
6. apparecchiature ed altri prodotti per handicappati (si vedano i punti 6, 7, 21 e 39 dell'elenco I)."

.../...

- "Possibilità di esonerare, alle condizioni stabilite dall'articolo 28 della 6a direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, le operazioni di cui all'allegato F della direttiva, punti 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 26 e 27". (si veda l'allegato II)
- "Possibilità di applicare, nel quadro del regime particolare delle piccole imprese, un'esenzione dall'imposta ai contribuenti la cui cifra d'affari annua sia inferiore al controvalore in moneta nazionale di 15.000 UCE".
- "Possibilità di stabilire un regime speciale di applicazione dell'IVA alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera di assimilare al trasporto internazionale i trasporti aereo e marittimo interni delle regioni, nonché tra le regioni e il resto del territorio e di fissare una riduzione della base imponibile in modo da tener conto dell'ostacolo dell'insularità che colpisce queste regioni".

La dichiarazione portoghese del 22 giugno 1982 (1), rilasciata durante l'8a sessione della conferenza a livello ministeriale, ultima in data, precisava le richieste di deroga come segue:

"Possibilità

- a) di applicare l'ultimo trattino dell'articolo 17 della direttiva 67/228/CEE dell'11 aprile 1967;
- b) di esonerare, nelle condizioni previste all'articolo 28 della 6a direttiva n. 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, le operazioni già citate di cui all'allegato F della direttiva;
- c) di applicare, nel quadro del regime particolare delle piccole imprese, un'esenzione dall'imposta di 15.000 unità di conto europee;
- d) di stabilire un regime speciale di applicazione dell'IVA alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera".

In data 27 luglio 1982, la delegazione portoghese ha trasmesso l'elenco definitivo dei beni ai quali le autorità portoghesi intendono applicare l'aliquota zero. Detto elenco figura nell'allegato III; i prodotti ivi compresi rappresentano il 29,4% del consumo finale.

.../...

(1) CONF-P/60/82.

B. PROPOSTE DELLA COMMISSIONE

a) Aliquota zero

L'articolo 17 della direttiva n. 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, contempla, a determinate condizioni e sino all'abolizione delle frontiere fiscali, la possibilità di istituire esoneri con rimborso delle imposte riscosse in fasi precedenti, vale a dire la possibilità di applicare l'aliquota zero.

Considerato però anche l'articolo 28 della 6a direttiva, l'aliquota zero può essere fissata soltanto per motivi di interesse sociale ben precisi e a favore dei consumatori finali, il che esclude che essa riguardi gli "inputs" agricoli.

Per questo motivo la Commissione propone di concedere la deroga richiesta per i prodotti che figurano al punto I (prodotti alimentari) dell'elenco incluso nell'allegato III, ma di rifiutarla per i prodotti che figurano al punto II ("inputs" agricoli).

E' ovvio che questa regola non dovrebbe incidere in alcun modo sulle risorse proprie, la cui base imponibile dovrebbe essere ricostituita. Spetterà alle autorità portoghesi approvare, al momento opportuno e di concerto con la Commissione, le disposizioni necessarie per osservare quest'obbligo, conformemente al regolamento finanziario 2892-77 del Consiglio.

b) Esoneri

L'articolo 28 della 6a direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, prevede l'esonero per talune operazioni elencate nell'allegato F.

La richiesta portoghese, quale è stata formulata nella dichiarazione del 28 maggio, riguarda le operazioni di cui ai punti 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 26 e 27 dell'allegato F. Durante i contatti tecnici avuti con i servizi della Commissione, gli esperti portoghesi hanno lavorato con un elenco leggermente più breve che riduceva il campo di applicazione del punto 2 e sopprimeva i punti 3 e 26. Essi hanno inoltre affermato che era possibile effettuare altre riduzioni. A tutt'oggi, la delegazione portoghese non ha modificato il suo elenco preliminare del 28 maggio 1982.

.../...

La richiesta portoghese ha in realtà una portata limitata; essa non perturba il funzionamento del sistema comunitario dell'IVA né la riscossione delle risorse proprie, la cui compensazione finanziaria è disciplinata dal regolamento 2892-77 del Consiglio; oltre a ciò, tutti gli Stati membri beneficiano di deroghe a titolo dell'allegato F. Di conseguenza, la Commissione propone di accogliere la richiesta portoghese e di invitare il Portogallo a precisare, al più presto, l'elenco esatto dei punti soggetti ad esonero, elenco che, previo accordo delle due parti, dovrebbe figurare negli strumenti di adesione.

c) Esonero dall'imposta per le piccole imprese

L'articolo 24 della 6a direttiva prevede un esonero a favore delle piccole imprese la cui cifra d'affari è inferiore a 5.000 ECU; in materia di risorse proprie, la riscossione dell'aliquota dell'IVA è obbligatoria a partire da una cifra d'affari di 10.000 ECU.

Attualmente nella Comunità si tende a fissare il massimale di esonero a 10.000 ECU. Si tratta del limite applicato alla Grecia e preso in considerazione per la Spagna.

Dato che in Portogallo il numero delle piccole imprese è particolarmente elevato, può essere giustificato un massimale di esonero abbastanza alto. Tuttavia, mentre sarebbe molto facile portare il massimale da 5.000 a 10.000 ECU in quanto siffatto aumento non provocherebbe alcuna perturbazione a livello comunitario, sarebbe invece molto difficile superare questo livello, soprattutto a titolo permanente poiché a partire da questo importo la riscossione delle risorse proprie è obbligatoria. L'importo di 15.000 ECU chiesto dal Portogallo può quindi essere accettato unicamente a titolo transitorio e deve essere diminuito gradualmente a 10.000 ECU.

.../...

Di conseguenza, la Commissione propone di autorizzare il Portogallo ad applicare l'esenzione fino ad un massimale di 15.000 ECU durante i primi tre anni che seguiranno l'entrata in vigore del sistema comunitario dell'IVA, di 12.500 ECU durante i due anni successivi e di 10.000 ECU in seguito.

Conformemente alle norme comunitarie applicate in materia (regolamento 2892-77), l'autorizzazione d'istituire l'esenzione, a titolo temporaneo, per importi superiori a 10.000 ECU dovrebbe dar luogo a compensazione per il calcolo delle risorse proprie. Spetterà alle autorità portoghesi applicare, a tempo debito, le misure necessarie, per far in modo che tale obbligo venga osservato durante il periodo di deroga.

d) Azzorre e Madera

Scopo della richiesta portoghese è l'instaurazione di un regime speciale dell'IVA alle regioni autonome. Esso comporterebbe l'assimilazione al trasporto internazionale dei trasporti marittimi ed aerei interni tra le isole, nonché tra queste ultime ed il continente. La richiesta portoghese non contiene altre precisazioni.

Se questa domanda portoghese, nella presente formulazione, non viene estesa ad altri settori e lasciando aperto il problema dell'assimilazione di siffatti trasporti a quelli internazionali, la Commissione non vede inconvenienti a rispondervi positivamente a titolo di deroga, di cui si dovrà precisare le modalità e la durata.

Tale deroga non dovrebbe incidere in alcun modo sulle risorse proprie: sarebbe questo infatti il caso per i trasporti delle merci dato che le IVA riscosse danno luogo a ricuperi tra contribuenti; sarebbe però

anche il caso del trasporto di persone, che dà luogo alla ricostituzione della base imponibile IVA. Spetterebbe pertanto alle autorità portoghesi applicare le misure necessarie per garantire l'osservanza degli obblighi comunitari in qualunque caso, per la ricostituzione della base imponibile conformemente al regolamento 2892-77.

II. ACCISE SUI TABACCHI LAVORATI, PRODOTTI E CONSUMATI NELLE REGIONI AUTONOME (Azzorre e Madera)

Il regime di imposizione attualmente applicato ai tabacchi lavorati, prodotti e consumati nelle regioni autonome, è caratterizzato da aliquote che sono pari alla metà circa di quelle applicate sul territorio continentale. La richiesta portoghese tende a mantenere questa discriminazione durante un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione.

Si tratta di una deroga che riguarda tanto il diritto derivato, che contempla un'accise mista (comprendente un elemento specifico e un elemento ad valorem) con un unico tasso per tutti i tipi di sigarette, quanto l'articolo 95 il quale vieta di applicare ai prodotti importati dagli altri Stati membri imposizioni superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali analoghi.

Occorre tuttavia osservare che la deroga sarebbe limitata sia nello spazio (Madera e le Azzorre) che nel tempo (sette anni). La delegazione portoghese motiva inoltre la sua richiesta con problemi settoriali e la situazione occupazionale esistenti in queste regioni. Non disponendo dei necessari elementi di informazione, data la mancanza di dati statistici, la Commissione può comprendere che la situazione geografica di queste isole, caratterizzata dall'isolamento, dia origine a problemi particolari.

.../...

La pura e semplice accettazione della domanda portoghese comporta però il rischio che, alla fine del periodo di sette anni, il Portogallo si dichiari incapace di allineare il regime applicato nelle isole su quello continentale in una sola volta; per questo motivo è auspicabile un ravvicinamento graduale.

Dato che le accise attualmente applicate nelle regioni autonome variano a seconda dei tipi di sigarette, mentre il sistema comunitario prescriverà per il territorio portoghese continentale l'applicazione di un'unica aliquota suddivisa tra un elemento specifico e un elemento ad valorem, non è possibile procedere ad un esatto adeguamento lineare. Quest'ultimo non è neppure necessario in quanto la differenza tra i livelli totali delle aliquote applicate nelle regioni autonome e di quella applicata sul territorio continentale sarà notevolmente ridotta nel periodo di deroga. La Commissione propone pertanto di concedere al Portogallo la duplice deroga da esso chiesta alle seguenti condizioni:

- (a) entità dell'aliquota applicata alla categoria di sigarette vendute a minor prezzo sul territorio continentale e nelle regioni autonome deve essere fissata all'atto dell'adesione e comunicata alla Commissione;
- (b) tre anni dopo l'adesione, ciascuna delle aliquote applicate nelle regioni autonome sarà aumentata in percentuale di un terzo della differenza esistente tra le aliquote di cui alla precedente lettera (a) e di un ulteriore terzo cinque anni dopo l'adesione;
- (c) in caso di aumento delle aliquote applicate sul territorio continentale durante il periodo di deroga, quella applicata nelle regioni autonome sarà aumentata in proporzione.

.../...

PRODOTTI CHE FIGURANO AL N° 30 DELL'ELENCO I DELL'"IMPOSTO DE TRANSACCOES"

- 30 (a) I prodotti destinati all'alimentazione umana qui di seguito indicati:
- 30.1. - Oli d'oliva e altri oli commestibili, margarina, burro ed altri grassi alimentari di origine animale o vegetale.
- 30.1.1. - E' escluso da questa categoria il grasso alimentare zuccherato del tipo "Sweet Fat".
- 30.2. - Patate, ortaggi ed altri prodotti orticoli, freschi, congelati, refrigerati, secchi o disidratati, in purea, oppure che hanno subito una preparazione parziale sotto forma di cottura o di frittura.
- 30.3. - Biscotti con acqua e sale; biscotti dolcificati del tipo Maria e croccanti.
- 30.4. - Carni fresche, congelate o refrigerate e frattaglie commestibili.
- 30.5. - Frutta allo stato naturale, congelate, refrigerate, disseccate, secche o in salamoia senza aggiunta di prodotti estranei.
- 30.5.1. - Sono esclusi da questa categoria:
- a) mandorle di acagiù, arachidi tostate, castagne di acagiù, castagne di Maragnon, cocco e datteri;
 - b) anice stellato, tapioca, vaniglia;
 - c) frutta in scatola, cristallizzata, in succo o ricoperta;
 - d) succhi di frutta e loro estratti o concentrati.
- 30.6. - Latte e derivati del latte, dolcificati o con aggiunta di cacao, di cioccolato o di altre materie estranee, qui di seguito elencate:
- a) farine di latte
 - b) iogurt preparati
 - c) latte naturale, evaporato, concentrato, pastorizzato, pastoso, gelificato, condensato, in blocco, in polvere o granulato
 - d) latte dietetico
 - e) burro
 - f) formaggio

.../...

- 30.7. - Marmellate, composte, gelative, in pasta o polpa o purea, di mele o di pere, anche dolcificate.
- 30.8. - Paste alimentari e paste secche simili.
- 30.8.1. - Sono escluse da questa categoria le paste ripiene, anche preparate per essere utilizzate immediatamente, e le paste del tipo ravioli, connelloni, tortellini e prodotti simili.
- 30.9. - Pane e prodotti dello stesso tipo, nonché grissini, panini al latte, pane di tipo speciale e fette biscottate sottili.
- 30.10. - Preparazioni a base di carni o di frattaglie, semplicemente cucinati o in salsiccia (in budella, insaccati, salati o affumicati), prosciutto cotto, prosciutto affumicato, mortadella, salame e lardo affumicato (bacon), hamburger, galantina, miscugli di carni e altri pasticci e paste, non compresi nel n. 10 dell'elenco II.
- 30.11. - Prodotti della pesca, della piscicoltura, dell'avicoltura, della cunicoltura, dell'apicoltura, della caccia e altri prodotti di origine vegetale, che non hanno subito trasformazioni o preparazioni di qualsiasi genere.
- 30.11.1.- Sono compresi in questa categoria i seguenti prodotti:
- a) riso lavorato e brillato
 - b) orzo invernale, cicoria e ceci, torrefatti
 - c) conserve di pesce e di molluschi, non compresi nel n. 10 dell'elenco II e nel n. 10 dell'elenco III
 - d) farine di frumento, di granturco, di segala e di manioca, farine, fecole, semole ed altri prodotti dietetici, anche dolcificati
 - e) miele, anche raffinato
 - f) fiocchi di mais (pipoca)
 - g) pesce salato, secco o in salamoia
 - h) zucchero greggio, zucchero raffinato e in grani
- 30.11.2.- Sono esclusi dalla precedente categoria:
- a) riso soffiato
 - b) cacao, cioccolata, in polvere, trasformati o preparati
 - c) té, caffè e loro derivati

.../...

- d) spezie, aromi, salse, condimenti e prodotti aromatici per l'alimentazione
- e) miscugli di farine, fecole, amidi, cacao o malto, o loro estratti, composti o con aggiunta di latte, siero di latte (1), zucchero, uova, caseina, albumina, glutine, o sostanze aromatiche, non espressamente esenti da imposte
- f) miscugli di latte e uova, in polvere, cacao, malto o loro estratti
- g) biscotti salati di ogni genere e altri prodotti utilizzati come aperitivi o accompagnati da bevande, anche composti di diversi ingredienti, come farine, semole, malto, sale, grassi, spezie, formaggio, prosciutto, frutti di mare o altri prodotti simili
- h) succhi di ortaggi e loro estratti o concentrati.

30.12. - Sale (cloruro di sodio)

- a) salgemma
- b) sale marino

30.13. - Aceti

30.14. - Vini comuni (da tavola o da pasto)

- a) in fusti
- b) in bottiglie, caraffe, recipienti di terracotta, bottigliette e recipienti analoghi, di valore imponibile pari o inferiori a 50 escudos al litro

(1) Latticello

ALLEGATO F

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 28, PARAGRAFO 3, LETTERA b)

1. Riscossione di diritti d'ingresso alle manifestazioni sportive
2. Prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967
3. Prestazioni di servizi con macchine agricole per aziende agricole singole o associate
4. Cessioni di cavalli purosangue e di levrieri
5. Prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse accessorie, effettuate dai servizi pubblici postali nel settore delle telecomunicazioni
6. Prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di pompe funebri e di cremazione nonché cessioni di beni ad esse accessorie
7. Operazioni effettuate dai ciechi o dai laboratori per ciechi purché la loro esenzione non sia di origine a distorsioni di concorrenza rilevanti
8. Cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte a beneficio di organismi che si occupano della costruzione, della sistemazione e della manutenzione dei cimiteri, dei sepolcri e dei monumenti commemorativi delle vittime della guerra
9. Prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari
10. Operazioni effettuate dagli istituti ospedalieri non considerati dall'articolo 13 A, paragrafo 1, lettera b)
11. Servizi di periti relativi a perizie per domande d'indennizzo
12. Erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico
13. Gestione di crediti e di garanzie di crediti effettuata da una persona o da un organismo diverso da quello che ha concesso i crediti
14. Recupero di crediti
15. Custodia e gestione di azioni, di partecipazioni in società o associazioni, di obbligazioni e di altri titoli o effetti commerciali (ad eccezione dei titoli rappresentativi delle merci, dei diritti e dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3)
16. Cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3
17. Trasporti di persone
I trasporti di beni quali bagagli e autoveicoli al seguito di viaggiatori o le prestazioni di servizi connesse con il trasporto delle persone, sono esentati solo nella misura in cui è esente il trasporto di tali persone
18. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonché forniture, locazioni, riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio
19. Cessioni di taluni beni d'investimento dopo la scadenza del periodo di regolarizzazione dei diritti a deduzione
20. Cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi
21. Beni per il rifornimento d'imbarcazioni private che lasciano il territorio nazionale

-
22. Beni per il rifornimento di aeromobili ad uso privato che lasciano il territorio nazionale
 23. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio
 24. Trasporti di merci sul Reno e la Mosella canalizzata e operazioni connesse con tali trasporti
 25. Forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra
 26. Le operazioni relative all'oro diverso dall'oro ad uso industriale
 27. Le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26 e quelle delle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore per viaggi effettuati all'interno della Comunità

BENI DA ESONERARE CON RIMBORSO DELL'IMPOSTA PAGATA IN
FASI PRECEDENTI

I. Prodotti alimentari

1. Pane e preparazioni a base di cereali

- 10.06 - Riso
- 11.01 - Farine di cereali
- 19.02 B (ex) - Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli
- 19.03 - Paste alimentari
- 19.07 D (ex) - Pane

2. Carni e frattaglie, commestibili

- 02.01 A II - Carni della specie bovina
- 02.01 A III - Carni della specie suina
- 02.01 A IV - Carni della specie ovina e caprina
- 02.01 B - Frattaglie
- 02.02 - Volatili morti da cortile, loro parti e frattaglie
- 15.01 A - Strutto e altri grassi di maiale

3. Pesci e molluschi

- 03.01 - Pesci freschi (vivi o morti) refrigerati o congelati
- 03.02 A I-b) - Merluzzi secchi
- 03.03 B IV - Molluschi, ad eccezione delle ostriche, dei mitili e dei testacei

4. Latte e derivati del latte, uova di volatili

- | | |
|--------------|--|
| 04.01 A II { | - Latte e crema di latte freschi non concentrati o zuccherati, |
| 04.01 B { | ad eccezione dei prodotti fermentati o acidificati |
| 04.02 II | - Latte e crema di latte, in polvere o granulati |
| 04.04 (ex) | - Formaggi cosiddetti "Flamengo" |
| 04.05 A | - Uova di volatili, in guscio, fresche o conservate |

5. Grassi e oli

- | | |
|---------|----------------|
| 15.07 A | - Olio d'oliva |
|---------|----------------|

6. Frutta, ortaggi e piante mangerecce

- | | |
|------------|---|
| 07.01 | - Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati |
| 07.02 | - Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati |
| 07.05 | - Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati
o spezzati |
| 08.01 B | - Banane |
| 08.01 C | - Ananassi |
| 08.02 (ex) | - Agrumi freschi |
| 08.03 A | - Fichi freschi |
| 08.04 A | - Uve fresche |
| 08.06 | - Mele, pere e cotogne, fresche |
| 08.07 | - Frutta a nocciolo, fresca |
| 08.08 | - Bacche fresche |
| 08.09 | - Altre frutta fresche |

7. Acqua

- | | |
|---------|--|
| 22.01 B | - Acqua, ad eccezione delle acque minerali e gassose |
|---------|--|

II. Inputs agricoli

1. Concimi, insetticidi, fungicidi e regolatori di crescita

- 12.07 - Piante, parti di piante (...) usate nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili.
- 13.03 A.V. - Succhi e estratti vegetali di piretro e di radici delle piante da rotenone
- Capitolo 31 - Concimi
- 38.11 (ex) - Disinfettanti, insetticidi, fungicidi da utilizzare in agricoltura
- 38.19 A. - Olio di flemma e olio di Dippel

2. Animali vivi, destinati all'alimentazione umana, al lavoro agricolo od alla riproduzione

- Capitolo 1 - Animali vivi

3. Razioni e prodotti per l'alimentazione degli animali

- 12.09 - Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate
- 12.10 - Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio.
- 23.01 - Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli.
- 23.06 - Prodotti di origine vegetale per la nutrizione degli animali
- 23.07 - Preparazioni foraggere ed altre.

4. Sementi, bulbi e piante vive

- 06.01 - Bulbi, tuberi, radici tuberose
- 06.02 - Altre piante e radici vive.

- 12.01 A - Semi e frutti oleosi, destinati alla semina
- 12.03 (ex) - Semi, spore e frutti da sementa, ad eccezione dei
 semi di fiori.

5. Utensileria, macchine ed apparecchi destinati all'agricoltura, alla silvicoltura ed all'allevamento

- 82.01 - Utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
- 84.10 (ex) - Pompe e motopompe per liquidi, utilizzate in agricoltura
- 84.24 - Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per
 la preparazione e la lavorazione del suolo
- 84.25 - Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta, ecc.
- 84.26 - Mungitrici ed altre macchine ed apparecchi per l'industria
 del latte
- 84.27 - Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione
- 84.28 - Altre macchine ed apparecchi (...), comprese le incubatrici e
 le allevatrici per l'avicoltura
- 84.29 - Macchine, apparecchi e congegni per mulini, ecc.
- 87.01 A - Motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustio-
 ne interna
- 87.01 B - Trattori agricoli e trattori forestali a ruote
- 87.06 (ex) - Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi
 nelle voci n. 87.01 A e 87.01 B.
- 87.14 A (ex) - Veicoli a trazione animale utilizzati in agricoltura.